

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 335/87 della Commissione, del 3 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 336/87 della Commissione, del 3 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 337/87 della Commissione, del 3 febbraio 1987, che fissa, per il mese di febbraio 1987, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi 5
- * Regolamento (CEE) n. 338/87 della Commissione, del 3 febbraio 1987, relativo all'approvazione di disposizioni che disciplinano il rilascio dei titoli MCS per i tuberi-seme di patate 6
- * Decisione n. 339/87/CECA della Commissione, del 3 febbraio 1987, che fissa i tassi corretti di riduzione per il primo trimestre 1987 nell'ambito della decisione n. 3485/85/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche 7
- Regolamento (CEE) n. 340/87 della Commissione, del 3 febbraio 1987, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di arance originarie dell'Algeria 8
- Regolamento (CEE) n. 341/87 della Commissione, del 3 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 9

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

87/62/CEE:

- * Raccomandazione della Commissione, del 22 dicembre 1986, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi 10

87/63/CEE :

- * **Raccomandazione della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativa all'instaurazione, nella Comunità, di sistemi di garanzia dei depositi 16**
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 204/87 della Commissione, del 22 gennaio 1987, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3563/86 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77 (GU n. L 22 del 24.1.1987) 18**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 335/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 febbraio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	9,23	198,28
10.01 B II	Frumento duro	43,91	252,52 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	38,30	175,83 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	36,57	189,40
10.04	Avena	94,86	159,16
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	183,46 ⁽²⁾ ⁽⁸⁾
10.07 A	Grano saraceno	36,57	130,13
10.07 B	Miglio	36,57	155,72 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	22,48	182,90 ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	36,57	65,78 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	27,81	292,48
11.01 B	Farine di segala	68,51	261,36
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	81,64	404,99
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	27,96	313,81

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 336/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 febbraio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		2	3	4	5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	3,83	3,83	3,85
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		2	3	4	5	6
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	6,82	6,82	6,85	6,85
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	5,09	5,09	5,12	5,12
11.07 B	Malto torrefatto	0	5,94	5,94	5,97	5,97

REGOLAMENTO (CEE) N. 337/87 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 1987

che fissa, per il mese di febbraio 1987, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 279/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86, per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 1986, un contributo è applicato all'importazione in Spagna dei prodotti sottoposti al regime di controllo e all'immissione in consumo dell'olio di soia prodotto con semi importati; che tale contributo è fissato sulla base della differenza tra, da un lato, il prezzo medio dell'olio di soia prodotto con semi importati; che tale contributo è fissato sulla base della differenza tra, da un lato, il prezzo medio dell'olio di soia praticato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985, e dall'altro, il prezzo di tale olio sul mercato mondiale, maggiorato dei dazi riscossi in Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il regime spagnolo di compensazione dei prezzi degli oli vegetali applicato prima dell'adesione era controllato da un ente statale; che pertanto il regime che prevede il suddetto contributo renderà superfluo ogni altro intervento dello Stato, consentendo in tal modo di evitare certi eventuali ostacoli agli scambi, in particolare di olio di soia;

considerando che è opportuno fissare l'importo di tale contributo al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è fissato, per il mese di febbraio 1987, a 445,25 ECU per tonnellata di olio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 28 del 30. 1. 1987, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 338/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 1987****relativo all'approvazione di disposizioni che disciplinano il rilascio dei titoli MCS per i tuberi-seme di patate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 650/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di tuberi-seme di patate (¹), ha fissato tra l'altro il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione che va dal 1° ottobre 1986 al 30 settembre 1987;

considerando che, a norma dell'articolo 85 dell'atto di adesione, nel caso in cui l'andamento degli scambi intracomunitari riveli un aumento significativo delle importazioni effettuate o prevedibili e tale situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso, si possono prendere provvedimenti;

considerando che per i tuberi-seme di patate di cui alla sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune il massimale indicativo è già stato ampiamente superato;

che vista la situazione è opportuno limitare le importazioni di tali prodotti in Spagna; che è pertanto necessario sospendere il rilascio dei titoli MCS per tali prodotti; che tale misura comporta il rigetto delle domande pendenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli MCS per i tuberi-seme di patate della categoria certificata di cui alla sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune è sospeso per le domande presentate a decorrere dal 29 gennaio 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 58.

DECISIONE N. 339/87/CECA DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 1987****che fissa i tassi corretti di riduzione per il primo trimestre 1987 nell'ambito della decisione n. 3485/85/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3485/85/CECA della Commissione, del 27 novembre 1985, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche ⁽¹⁾,considerando che i tassi di riduzione relativi a taluni prodotti sono stati fissati per il primo trimestre 1987 dalla decisione n. 3673/86/CECA della Commissione ⁽²⁾;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 3485/85/CECA dispone che i suddetti tassi di riduzione possano venire modificati entro la prima settimana del secondo mese del trimestre in questione per tener conto dell'evoluzione della situazione di mercato;

considerando che la situazione di mercato rende necessaria una tale modifica dei tassi di riduzione per il primo trimestre 1987, basandosi su studi eseguiti in collaborazione con imprese e associazioni d'impresa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I tassi di riduzione per il calcolo delle quote di produzione relative al trimestre 1987 che figurano nella decisione n. 3673/86/CECA della Commissione per le categorie sottoindicate di prodotti sono così modificati:

« categoria Ia :	— 52 %
categoria Ib :	— 48 % ».

2. I suddetti tassi di riduzione sostituiscono i tassi corrispondenti fissati dalla decisione n. 3673/86/CECA della Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europea*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1987.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 340/87 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 1987
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di arance originarie dell'Algeria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 210/87 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di arance originarie dell'Algeria;

considerando che, per le arance originarie dell'Algeria per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di arance originarie dell'Algeria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 210/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 22 del 24. 1. 1987, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 341/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 1987****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
 visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
 visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,
 considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 324/87 ⁽⁴⁾;
 considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.
⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 31. 1. 1987, pag. 83.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	50,60 43,14 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1986

sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi

(87/62/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155,

considerando che l'introduzione della presente raccomandazione è conforme agli scopi fissati nel libro bianco della Commissione « Completamento del mercato interno »⁽¹⁾;

considerando che il comitato consultivo istituito in virtù dell'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso alle attività degli enti creditizi e al suo esercizio⁽²⁾, ha assistito la Commissione nella elaborazione della presente raccomandazione concernente l'armonizzazione delle disposizioni per i grandi fidi;

considerando che la vigilanza e il controllo dei fidi di un ente creditizio costituisce parte integrante della vigilanza prudenziale; considerando che l'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti connessi può portare ad una concentrazione dei rischi di livello inaccettabile; considerando che tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio;

considerando che gli enti creditizi in un mercato comune bancario sono in diretta concorrenza tra di essi, che gli obblighi di vigilanza prudenziale in tutta la Comunità devono servire a potenziare la fiducia del pubblico, raffor-

zare e proteggere il sistema bancario e ridurre le distorsioni della concorrenza introducendo il graduale ravvicinamento delle soglie di segnalazione e dei limiti di fido fissati e applicati dagli Stati membri;

considerando che il sistema per controllare e vigilare i grandi fidi dovrebbe, da un lato, fornire alle autorità competenti i dati necessari per valutare i rischi e incoraggiare la diversificazione e, dall'altro, consentire la cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri nonché tra esse e le autorità di paesi terzi nell'applicazione del sistema;

considerando che norme comuni di vigilanza e controllo dei fidi degli enti creditizi saranno introdotte inizialmente mediante raccomandazione; considerando che tale strumento è stato scelto in quanto esso consente di modificare gradualmente i sistemi esistenti e di istituire nuovi sistemi senza provocare intralcio al sistema bancario della Comunità; che l'applicazione delle disposizioni della presente raccomandazione faciliterà ed accelererà l'adozione nel prossimo futuro di una direttiva sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi;

considerando che le norme contenute nella presente raccomandazione si applicheranno a tutti gli enti creditizi autorizzati nella Comunità; che in alcuni Stati membri esistono disposizioni legislative od amministrative specifiche che provvedono alle peculiari esigenze operative degli enti creditizi specializzati; che se tali enti sono soggetti a disposizioni equipollenti o più restrittive, l'applicazione delle norme comuni sopra menzionate può essere differita fino a quando tali enti specializzati non saranno inseriti nel campo d'applicazione della presente raccomandazione, purché tale differimento non consenta all'ente un vantaggio concorrenziale;

⁽¹⁾ Doc. COM (85) 310.

⁽²⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

considerando che in attesa dell'applicazione della direttiva 86/635/CEE del Consiglio concernente i conti annuali e i conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari⁽¹⁾ e in attesa dell'armonizzazione delle segnalazioni periodiche, le modalità contabili concernenti il calcolo dei fidi sono lasciate all'apprezzamento degli Stati membri;

considerando che un elenco indicativo degli elementi che costituiscono un fido è contemplata in un'appendice annessa al testo dalla raccomandazione; che in attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono applicare ponderazioni discrezionali in relazione al valore assoluto da attribuire a tali elementi; che si assume che gli Stati membri includano tutti gli elementi che sono in larga misura dello stesso tipo;

considerando che il gruppo di clienti connessi è definito, da un lato, secondo il disposto della direttiva 83/349/CEE del Consiglio⁽²⁾ che è attualmente applicabile alle banche ed agli altri istituti finanziari, conformemente alla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, e dall'altro, in funzione di legami d'interdipendenza economica e finanziaria;

considerando che le soglie di segnalazione, i limiti di fido e le ponderazioni proposte disposti nella presente raccomandazione rappresentano una fase iniziale del processo di armonizzazione e che gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi;

considerando che il periodo di segnalazione contemplato dalla raccomandazione impone all'ente creditizio di

fornire dati relativi ai fidi almeno una volta all'anno, considerando che si propone che le autorità competenti esigano una maggiore frequenza delle segnalazioni conformemente alle normali esigenze prudenziali,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. di vigilare sui grandi fidi degli enti creditizi e controllarli in conformità delle disposizioni contenute nell'allegato;
2. di informare la Commissione entro 24 mesi dalla notifica della presente raccomandazione circa i testi delle principali disposizioni legislative regolamentari ed amministrative che sono state adottate in relazione a detta raccomandazione e tenerla informata di ogni ulteriore modifica in questo campo.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

ALLEGATO

LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DEI GRANDI FIDI DEGLI ENTI CREDITIZI

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi della presente raccomandazione :

- « ente creditizio » è quello definito al primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio ;
- « autorità competenti » sono quelle definite al quinto trattino dell'articolo 1 della direttiva 83/350/CEE⁽¹⁾ del Consiglio ;
- « poteri pubblici » sono quelli definiti al primo trattino dell'articolo 2 della direttiva 80/723/CEE⁽²⁾ della Commissione ;
- « fido » significa qualsiasi finanziamento e garanzia di un ente creditizio a favore di un cliente o di un gruppo di clienti connessi, utilizzati o non utilizzati, in o fuori bilancio, e comprende gli impegni attuali o eventuali che le rispettive autorità competenti considerano rilevanti ai fini della valutazione del rischio identificabile di tale ente. In appendice alla presente raccomandazione figura un elenco indicativo di fidi ;
- « fondi propri » sono i fondi propri quali definiti al documento COM(86) 169/2⁽³⁾ ;
- « gruppo di clienti connessi »⁽⁴⁾ sono due o più clienti, persone fisiche o giuridiche, che beneficiano di fidi dello stesso ente creditizio o di una qualsiasi delle sue affiliate in comune o separatamente, ma che sono interdipendenti in quanto :
 - i) uno di essi detiene, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, oppure
 - ii) i loro fidi cumulati rappresentano per l'ente creditizio un rischio unico dato che la loro stretta interconnessione rende probabile, qualora uno dei detti clienti dovesse trovarsi in difficoltà finanziarie, che l'altro o entrambi siano suscettibili d'incontrare le stesse difficoltà di rimborso. A titolo di esempio di tale interconnessione, l'ente creditizio deve prendere in considerazione gli elementi seguenti :

- proprietà in comune ;
- stessi amministratori o dirigenti ;
- garanzie incrociate ;
- diretta interdipendenza commerciale che non può essere sostituita a breve termine.

Nel caso di siffatte interconnessioni una sana prassi suggerisce di considerare tali impegni un unico rischio.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la presente raccomandazione si applica agli enti creditizi definiti nell'articolo 1.
2. Gli Stati membri possono non applicare la presente raccomandazione :
 - a) agli enti creditizi elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE, modificato dalla direttiva 86/524/CEE⁽⁵⁾ ;
 - b) agli enti creditizi dello stesso Stato membro i quali, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 77/780/CEE, sono affiliati ad un organismo centrale nello stesso Stato membro. In tal caso, fatta salva l'applicazione della presente raccomandazione all'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati, deve essere soggetto ad una vigilanza su base consolidata per quanto attiene ai grandi fidi.
3. In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono differire l'applicazione della presente raccomandazione per quanto riguarda quegli enti creditizi specializzati le cui particolari operazioni sono disciplinate da una normativa nazionale o da disposizioni amministrative specifiche, relative, tra l'altro, al controllo ed alla vigilanza dei grandi fidi. Tali categorie di enti creditizi verranno comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della presente raccomandazione.

Articolo 3

Segnalazione dei grandi fidi

1. L'ente creditizio segnala alle autorità competenti almeno una volta all'anno tutti i grandi fidi quali definiti nel successivo paragrafo 2, nonché, se del caso, gli altri fidi di cui al paragrafo 3.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. C 243 del 27. 9. 1986, pag. 4.

⁽⁴⁾ Benché ai fini della valutazione del rischio di fido sia estremamente difficile definire il concetto di « gruppo di clienti connessi » in maniera inequivocabile, succinta e giuridicamente inoppugnabile, è ciò nonostante assolutamente necessario che l'amministrazione di un ente creditizio possa determinare se esiste o meno un'interdipendenza finanziaria giuridica o economica fra i suoi clienti.

⁽⁵⁾ GU n. L 309 del 4. 11. 1986, pag. 15.

2. Un fido di un ente creditizio ad un cliente o ad un gruppo di clienti connessi è considerato « grande fido » quando il suo valore ha raggiunto o superato il 15 % dei fondi propri.

3. Per quegli Stati membri che non dispongono di un sistema di centrale dei rischi e per quegli Stati membri che dispongono di tale sistema, ma detto sistema non ottempera ai requisiti di cui al paragrafo 4, e indipendentemente dall'esistenza di grandi fidi in un ente creditizio, le autorità competenti esigono che la segnalazione di cui al paragrafo 1 includa almeno dieci fidi caratterizzati dal più alto valore percentuale.

4. Le segnalazioni presentate da un ente creditizio a una centrale dei rischi di uno Stato membro possono considerarsi soddisfare i requisiti previsti in questo articolo a condizione che :

- i) la centrale dei rischi sia messa in opera o controllata dalle autorità competenti o da qualsiasi altro potere pubblico che effettui segnalazioni alle autorità competenti ;
- ii) i fidi siano consolidati dall'ente creditizio, dalla centrale dei rischi o dalle autorità competenti ;
- iii) i dati segnalati alla centrale dei rischi corrispondano in linea di massima alla definizione di fido di cui al quarto trattino dell'articolo 1.

Articolo 4

Limiti ai grandi fidi

1. Gli enti creditizi non possono concedere ad un cliente o a un gruppo di clienti connessi un fido il cui valore percentuale superi il 40 % dei fondi propri.

2. Gli enti creditizi non possono concedere grandi fidi per un valore complessivo che superi l'800 % dei fondi propri.

3. I limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere superati solo in circostanze eccezionali e, in questi casi, le autorità competenti esigono che l'ente creditizio aumenti il volume dei fondi propri o adotti altre misure correttive.

4. Le autorità competenti possono esonerare in tutto o in parte dall'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 i seguenti clienti o gruppi di clienti connessi :

- i) i poteri pubblici :
 - a) di uno Stato membro,
 - b) dei paesi indicati nell'elenco dei paesi industrializzati compilato dal FMI a fini statistici ;
- ii) le istituzioni delle Comunità europee e gli organismi internazionali di diritto pubblico di cui lo Stato membro in questione sia membro.

5. Le autorità competenti possono esonerare in tutto o in parte dall'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 :

- a) i fidi assistiti da garanzia o impegno espliciti ed irrevocabili degli organismi di cui al paragrafo 4 ;
- b) i fidi garantiti da depositi in contanti o da titoli quotati, a condizione che il valore di questi ultimi venga calcolato in maniera prudente.

6. Le autorità competenti possono esonerare dall'applicazione della presente raccomandazione i fidi interbancari a scadenza pari o inferiore a sei mesi. Nonostante i limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono prendere in considerazione la fissazione di limiti più elevati e/o ponderazioni alternative per gli altri fidi interbancari e per i fidi assistiti da garanzia di un ente creditizio.

Articolo 5

Paesi terzi

1. Le autorità competenti di una succursale che abbia la sua sede sociale in un paese terzo possono prescrivere che i fidi della succursale siano loro segnalati in modo da poter esercitare la necessaria vigilanza e controllo. L'applicazione del presente paragrafo può formare oggetto di accordi bilaterali fra le rispettive autorità competenti allo scopo di facilitare il principio del « controllo da parte del paese di origine ».

2. Gli Stati membri non applicano a una succursale di un ente creditizio che abbia la sua sede sociale in un paese terzo disposizioni che pongano tale succursale in una posizione più favorevole di quella delle succursali di enti creditizi con sede sociale all'interno della Comunità.

3. L'applicazione della presente raccomandazione agli enti creditizi la cui società madre ha sede in un paese terzo nonché agli enti creditizi situati in paesi terzi e i cui enti capogruppo hanno una sede sociale nella Comunità, possono formare oggetto di accordi bilaterali, su base di reciprocità, tra le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi interessati. Gli accordi in questione sono intesi a garantire che le autorità competenti degli Stati membri possano ottenere le informazioni indispensabili per l'esercizio della vigilanza e del controllo dei grandi fidi di un ente creditizio della Comunità che detenga partecipazioni in enti situati al di fuori della Comunità, e che le autorità competenti di un paese terzo possano ottenere le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza delle società madri la cui sede si trova nel loro territorio e che detengono partecipazioni in enti creditizi situati in uno o più Stati membri.

4. Prima di iniziare negoziati in vista di accordi con paesi terzi, gli Stati membri dovranno informare la Commissione ed il comitato consultivo di cui all'articolo II della direttiva 77/780/CEE. La Commissione assicura il coordinamento degli obiettivi perseguiti in tali negoziati e, a tal fine, può consultare detto comitato.

Articolo 6

Consolidamento

1. I fidi di un ente creditizio che detiene una partecipazione come è definito nell'articolo 1, terzo trattino della direttiva 83/350/CEE in un altro ente creditizio o finanziario sono controllati e vigilati su base consolidata nei limiti e nei modi conformi ai requisiti prescritti dallo Stato membro in applicazione della direttiva 83/350/CEE.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono sottoporre a vigilanza e controllo anche i fidi di singoli enti creditizi su base parzialmente consolidata o non consolidata.

Articolo 7

Misure destinate ad agevolare l'applicazione della raccomandazione

1. Gli Stati membri assicurano che nessun ostacolo di natura giuridica impedisca ad un ente creditizio o finanziario di fornire ad un ente creditizio che vi abbia una partecipazione le informazioni necessarie onde rendere possibile l'esercizio della vigilanza e del controllo dei grandi fidi in conformità della presente raccomandazione.

2. Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della vigilanza dei grandi fidi in conformità della presente raccomandazione, restando inteso che, nel caso di enti finanziari, la raccolta o il possesso di informazioni non implica in alcun modo che

le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza su tali enti finanziari.

3. Qualsiasi scambio di informazioni tra autorità competenti previsto dalla presente raccomandazione è sottoposto al rispetto delle norme sul segreto d'ufficio di cui all'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE; tali informazioni sono utilizzate esclusivamente ai fini della vigilanza e del controllo della solvibilità dell'ente creditizio in questione.

4. Se le autorità competenti di uno Stato membro desiderano, in determinati casi, nell'applicazione della presente raccomandazione ad un ente creditizio, verificare informazioni riguardanti un ente creditizio o finanziario situato in un altro Stato membro esse devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica devono darvi seguito nell'ambito della loro competenza, procedendo esse stesse a tale verifica o permettendo alle autorità che hanno presentato la richiesta di procedervi ovvero permettendo ad un revisore o ad un esperto di procedervi.

Articolo 8

Disposizioni transitorie relative ai fidi eccedenti i limiti

1. Qualora alla data dell'entrata in vigore della presente raccomandazione un ente creditizio abbia già concesso un fido o fidi superiori al limite dei grandi fidi o al limite dei grandi fidi complessivi di cui all'articolo 4, le autorità competenti prendono provvedimenti per adeguare il fido o i fidi degli enti creditizi in questione in conformità delle disposizioni della presente raccomandazione.

2. Il riadeguamento del fido o dei fidi è predisposto, adottato, attuato e completato entro i termini che le autorità competenti ritengono opportuni in base a criteri di prudenza e corretti sotto il profilo della concorrenza. Le autorità competenti informano la Commissione dei termini del procedimento generale di attuazione adottato.

*Appendice***DEFINIZIONE DEL TERMINE « FIDO »****Informazioni aggiuntive**

Le voci di seguito specificate costituiscono un elenco indicativo degli elementi di un fido che uno Stato membro può considerare come facenti parte del termine « fido ». In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri hanno il potere discrezionale di attribuire le ponderazioni relative agli elementi sottoelencati; tuttavia, la Commissione raccomanda che gli elementi di cui alle sezioni A e B (i) siano ponderati al 100 %. Atteso che tale elenco è indicativo, e non può pertanto essere considerato esaustivo, la Commissione si attende che gli Stati membri includano nei grandi fidi tutti gli elementi aventi in via di massima caratteristiche similari.

A. Voci in bilancio

- prestiti e anticipazioni, compresi scoperti di conto
- effetti e cambiali
- operazioni di *leasing finanziario*
- azioni e altri titoli
- prestiti postergati
- certificati di deposito.

B. Voci fuori bilancio**i) Garanzie e sopravvenienze passive simili**

- accettazioni
- girate su effetti non intestati a nome di un altro ente creditizio
- garanzie che assumono la forma di sostituiti del credito
- crediti documentari, emessi e confermati
- transazioni con diritto di rivalsa
- garanzie e garanzie di indennizzo, incluse fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e fideiussioni per operazioni doganali e fiscali
- lettere di credito standby irrevocabili.

ii) Impegni

- impegni di vendita e riacquisto di attività
- attività acquistate in base ad impegni di acquisto a termine secco
- parte non pagata in azioni e titoli parzialmente pagati
- aperture di credito standby, quali linee di credito rinnovabili automaticamente irrevocabili
- sottoscrizioni di emissioni, comprese aperture di credito per emissione di titoli e aperture di credito automaticamente rinnovabili
- aperture di credito di scoperti di conto non utilizzate irrevocabili, impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione.

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1986

relativa all'instaurazione, nella Comunità, di sistemi di garanzia dei depositi

(87/63/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica, europea, in particolare l'articolo 155,

considerando che la Commissione, in data 6 gennaio 1986, ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi⁽¹⁾;

considerando che l'articolo 16, paragrafo 2, della citata proposta di direttiva contempla una disposizione transitoria la quale prevede che fino all'entrata in vigore di un sistema di garanzia dei depositi in ciascuno Stato membro, i sistemi di garanzia dei depositi ai quali aderiscono gli enti creditizi devono consentire di coprire i depositi raccolti dalle succursali istituite nei paesi ospitanti sprovvisti di qualsiasi sistema di garanzia dei depositi;

considerando che attualmente sei Stati membri non dispongono ancora di un sistema di garanzia dei depositi e che tale situazione, all'atto dell'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, rischia di ostacolare l'apertura di succursali sul loro territorio imponendo un onere supplementare sia all'ente creditizio che al sistema di garanzia al quale tale ente partecipa in caso di liquidazione che evidenzia un'insufficienza di attivi;

considerando che più Stati membri dispongono di sistemi di garanzia dei depositi istituiti su base volontaria e sotto la responsabilità di organizzazioni professionali i quali si sono dimostrati altrettanto adeguati ed efficaci dei sistemi obbligatori istituiti e disciplinati per via legislativa; che di conseguenza è opportuno salvaguardare, negli Stati che ancora non dispongono di un sistema di garanzia, sia le iniziative private che le iniziative a livello governativo;

considerando che la raccomandazione, la quale non vincola gli Stati membri destinatari quanto al risultato da raggiungere bensì fa appello alla loro collaborazione su base volontaria, rappresenta uno strumento efficace per consentire loro di stimolare l'iniziativa degli ambienti interessati;

considerando che l'obbligo per le succursali di enti con sede sociale al di fuori del territorio nazionale di aderire al sistema di garanzia dei depositi del paese ospitante risultante dall'applicazione dell'articolo 16 della predetta direttiva, in combinato disposto con la presente raccomandazione, mantiene sul piano europeo le disparità in materia di tutela già constatate sul piano nazionale tra i vari sistemi;

considerando che tale situazione può rivelarsi pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno europeo: che per verificare quanto sopra è opportuno acquisire un'esperienza pratica del funzionamento del sistema di garanzia dei depositi nella Comunità prima di procedere all'elaborazione di norme di diritto materiale vincolanti nel quadro di una proposta di direttiva,

RACCOMANDA:

1. Agli Stati membri che dispongono già di uno o più sistemi di garanzia dei depositi⁽²⁾, di verificare, in caso di liquidazione di un ente creditizio che evidenzia un'insufficienza di attivi, che:
 - a) tali sistemi garantiscono un indennizzo adeguato dei depositanti che non dispongono degli strumenti per valutare adeguatamente la politica finanziaria degli enti ai quali affidano i propri depositi;
 - b) tali sistemi coprano i depositanti di tutti gli enti creditizi autorizzati ivi compresi i depositanti di succursali di enti la cui sede sociale si trovi in un altro Stato membro;
 - c) tali sistemi distinguano con sufficiente precisione i meccanismi d'intervento precedenti alla liquidazione ed i meccanismi di indennizzo posteriori alla liquidazione stessa;
 - d) tali sistemi indichino chiaramente i criteri d'indennizzo e le formalità da osservare per beneficiarne.
2. Agli Stati membri che già dispongono di progetti relativi all'istituzione di sistemi di garanzia dei depositi⁽³⁾:
 - a) di verificare che tali progetti soddisfino le condizioni di cui al punto 1, lettere a) e d);
 - b) di adottare ogni provvedimento utile affinché tali sistemi di garanzia dei depositi vengano adottati non oltre il 31 dicembre 1988.
3. Agli Stati membri che non dispongono di un sistema di garanzia dei depositi che copra tutti i loro enti e che non hanno ancora elaborato progetti in materia⁽⁴⁾:
 - a) di elaborare, in collaborazione con le autorità di vigilanza degli enti creditizi e le organizzazioni professionali delle categorie di enti interessati, un progetto relativo a uno o più sistemi di garanzia dei depositi che soddisfi le condizioni di cui ai punti 1a) a 1d) della presente raccomandazione;

⁽²⁾ Belgio, R. f. di Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito.

⁽³⁾ Italia, Irlanda e Portogallo.

⁽⁴⁾ Danimarca, Grecia e Lussemburgo.

⁽¹⁾ GU n. C 356 del 31. 12. 1985, pag. 55.

b) di adottare ogni provvedimento utile affinché tali sistemi entrino in vigore non oltre il 1° gennaio 1990.

5. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.

4. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica apportata ai loro sistemi di garanzia dei depositi e delle disposizioni o progetti di disposizioni adottati nel quadro dei punti 1, 2 e 3.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 204/87 della Commissione, del 22 gennaio 1987, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3563/86 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 22 del 24 gennaio 1987)

Pagina 14, articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino:

anziché: « 1° luglio 1986 »,

leggi: « 1° agosto 1986 ».

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

REGIONI

Annuario statistico 1986

L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta in questa pubblicazione la statistiche più recenti sulle caratteristiche economiche e sociali delle regioni della Comunità europea.

La presente pubblicazione riguarda:

- la popolazione e le sue strutture
- l'occupazione e la disoccupazione
- l'insegnamento, la sanità e vari indicatori sociali
- gli aggregati dell'economia
- le principali serie relative ai diversi settori dell'economia: agricoltura, industria, energia e servizi
- la partecipazione finanziaria della Comunità agli investimenti.

I principali indicatori regionali sono inoltre rappresentati in una serie di carte a colori.

233 pag., 14 carte.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: CA-44-85-412-7C-C ISBN: 92-825-5935-1

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 33 400 BFR 1 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L'EMPLOI ET LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT EN EUROPE

La crise de la construction que connaît tendanciellement l'Europe depuis 1974/1975 s'est, aux variations conjoncturelles près, sensiblement aggravée depuis le début des années 1980.

Le bâtiment-génie civil connaît ainsi de très fortes détériorations de l'emploi puisque, en dix ans, l'industrie européenne de la construction a perdu environ le quart de ses effectifs.

Cette crise résulte pour l'essentiel du faible degré de liberté du bâtiment-génie civil en raison de trois phénomènes majeurs:

- une dépendance très forte de ce secteur vis-à-vis de la politique budgétaire et financière des pouvoirs publics et donc une autonomie relativement faible par rapport aux contraintes macro-économiques (revenu des ménages, taux d'intérêt, . . .),
- une mutation structurelle de la demande, avec le ralentissement puis la baisse des grands programmes d'équipements collectifs et industriels, en opposition avec le développement de travaux plus diffus,
- un changement de nature de l'investissement qui devient peu à peu plus «immatériel» et qui privilégie de manière croissante les dépenses de rationalisation au détriment de celles de capacité pour ce qui concerne l'investissement «matériel».

180 pages.

Langues de publication: français, allemand, anglais.

Numéro de catalogue: CB-46-86-961-FR-C ISBN: 92-825-6423-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 400 FF 62



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg